

## CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

L'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio per il 2018), così come ampliato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2, ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. "tecnologie abilitanti" e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

Il beneficio, accordato nella forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e riguardante le attività di formazione svolte nel periodo d'imposta 2018 e 2019, si applica nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione di aiuti alla formazione.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Con particolare riferimento al settore economico di appartenenza, inoltre, la disposizione ha cura di sottolineare che il beneficio si applica anche alle imprese che esercitano l'attività della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli; ciò, in conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel citato regolamento (UE) n. 651/2014.

Infine, sempre in conformità alla richiamata disciplina europea, non possono accedere al beneficio le "imprese in difficoltà", così come definite dall'articolo 2, punto 18), del citato regolamento UE.

### ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili le sole attività di formazione aventi ad oggetto le "materie" rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Tali materie, definibili in senso ampio come "tecnologie abilitanti", assumono rilevanza ai fini dell'agevolazione tanto se finalizzate alla "acquisizione" di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro "consolidamento": ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.

Perché gli investimenti in formazione siano rilevanti per il credito d'imposta, devono essere soddisfatte due ulteriori condizioni. In primo luogo, l'accesso al credito d'imposta è subordinato al fatto che l'impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d'imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni di tali atti).

In secondo luogo, ai fini della c. d. "portabilità" delle conoscenze e delle competenze acquisite a seguito delle specifiche attività di formazione svolte, viene richiesto che con apposita dichiarazione resa dal legale

---

### STUDIO ASSI

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)

Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)

Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)

Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)

Fax 0883.485082

– P. Iva 077090 90729

representante dell'impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

I "destinatari" delle attività formative ammissibili sono il "personale dipendente" inteso esclusivamente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

Inoltre tra i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientra anche il personale titolare di un contratto di apprendistato, con riguardo naturalmente alla sola formazione relativa all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle "tecnologie abilitanti".

Al di fuori di tali categorie di dipendenti, dunque, non sono compresi tra i destinatari delle attività di formazione ammissibili al beneficio altri collaboratori legati all'impresa con contratti lavorativi diversi da quello di lavoro subordinato o di apprendistato. Tuttavia la circostanza che alle stesse attività di formazione ammissibili partecipino anche collaboratori diversi dal personale dipendente o dai titolari di contratti di apprendistato non pregiudica l'applicazione della disciplina agevolativa; risolvendosi semplicemente nella irrilevanza ai fini del calcolo del beneficio spettante delle spese sostenute per tali altre figure.

Ulteriore condizione per l'ammissibilità al beneficio delle attività di formazione nel caso in cui la formazione sia affidata a soggetti esterni all'impresa. Con riferimento a tale fattispecie, viene infatti richiesto che le attività di formazione siano commissionate a soggetti qualificati. In particolare, la disposizione prevede che, in caso di attività di formazione erogate da soggetti terzi, assumono rilievo agli effetti della disciplina agevolativa solo quelle commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

#### SPESE AMMISSIBILI

*Agli effetti del credito d'imposta assumono rilievo "...le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione".*

Si considerano spese ammissibili anche le spese relative "... al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A alla citata legge n. 205 del 2017 e che partecipi come docente alle attività di formazione ammissibili"; in questo caso, però, le spese ammissibili "...non possono eccedere il trenta per cento della retribuzione complessiva annua" del dipendente-docente.

Sono ammissibili anche le spese sostenute per il personale dipendente "occupato" in tali attività in veste di docente o tutor; anche in questo caso, infatti, l'impresa sostiene un costo pari al "mancato reddito" del dipendente distolto dalle ordinarie attività produttive per essere occupato nelle attività di formazione interna. Tuttavia, per evidenti esigenze di carattere antielusivo, si è ritenuto di fissare in questo caso un tetto massimo alle spese ammissibili; si è inteso, in altri termini, evitare che la non ammissibilità del costo

---

#### STUDIO ASSI

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)

Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)

Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)

Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)

Fax 0883.485082

– P. Iva 077090 90729

per i docenti esterni (non dipendenti) potesse essere aggirata attraverso l'assunzione strumentale di esperti esterni non inseriti nei processi produttivi dell'impresa beneficiaria.

Quanto alla concreta determinazione del "costo aziendale" sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili, deve assumersi a questi effetti "*...la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede*".

L'inclusione tra le spese ammissibili anche delle indennità di trasferta, che costituiscono comunque elemento del costo per "mancato reddito" subito dall'impresa, risponde anche all'esigenza di non discriminare le attività formative organizzate dalle imprese che hanno più sedi operative o quelle organizzate all'interno di gruppi societari e il cui svolgimento potrebbe appunto opportunamente (se non necessariamente) richiedere lo spostamento dei dipendenti presso altre sedi.

#### MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta spetta alle imprese secondo la propria dimensione, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione; del 40 per cento per le medie imprese e del 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro, mentre per tutte le altre il massimo è di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Alle imprese non tenute al controllo legale dei conti il credito d'imposta spettante è aumentato di un importo pari alle spese effettivamente sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile, nel limite massimo di 5.000 euro. Tale ulteriore beneficio interessa, in concreto ed essenzialmente, le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'articolo 2477, comma 3, del codice civile. Si ricorda comunque che la maggiorazione del credito d'imposta a titolo di spese di certificazione contabile non può determinare il superamento del massimale dei 300.000 euro; pertanto, nel caso in cui il beneficio calcolato sulla base delle spese ammissibili raggiunga già tale massimale, nessuna maggiorazione sarà riconosciuta, fermo restando però l'obbligo di certificazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile dalle imprese esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, subordina espressamente la possibilità dell'utilizzo in compensazione all'avvenuto adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti.

È anche il caso di ricordare, per converso, che la disciplina non prevede invece un termine finale entro il quale esaurire la fruizione dell'intero importo del credito d'imposta spettante.

---

#### STUDIO ASSI

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)


Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)

Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)

Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)

Fax 0883.485082

– P. Iva 077090 90729



Viene espressamente stabilito che, ai soli effetti della maggiorazione del credito d'imposta riconosciuta alle imprese non soggette al controllo legale dei conti a titolo di spese di certificazione della documentazione contabile, dette spese si considerano "sostenute" nello stesso periodo d'imposta agevolabile.

### Allegato A

(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti)

a) Vendita e marketing:

- I. Acquisti
- II. Commercio al dettaglio
- III. Commercio all'ingrosso
- IV. Gestione del magazzino
- V. Servizi ai consumatori
- VI. Stoccaggio
- VII. Tecniche di dimostrazione
- VIII. Marketing
- IX. Ricerca di mercato

b) Informatica

- I. Analisi di sistemi informatici
- II. Elaborazione elettronica dei dati
- III. Formazione degli amministratori di rete
- IV. Linguaggi di programmazione
- V. Progettazione di sistemi informatici
- VI. Programmazione informatica
- VII. Sistemi operativi
- VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione

- I. Fabbricazione di armi da fuoco
- II. Fabbricazione di utensili e stampi
- III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
- IV. Idraulica
- V. Ingegneria meccanica
- VI. Ingegneria metallurgica

---

STUDIO ASSI

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)

Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)

Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)

Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)

Fax 0883.485082

– P. Iva 077090 90729



- VII. Lavorazione della lamiera
- VIII. Meccanica di precisione
- IX. Lavorazione a macchina dei metalli
- X. Saldatura
- XI. Siderurgia
- XII. Climatizzazione
- XIII. Distribuzione del gas
- XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
- XV. Ingegneria climatica
- XVI. Ingegneria elettrica
- XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
- XVIII. Installazioni elettriche
- XIX. Produzione di energia elettrica
- XX. Riparazione di apparecchi elettrici
- XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
- XXII. Ingegneria del controllo
- XXIII. Ingegneria elettronica
- XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
- XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
- XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
- XXVII. Robotica
- XXVIII. Sistemi di comunicazione
- XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
- XXX. Tecnologie di elaborazione dati
- XXXI. Biotecnologie
- XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
- XXXIII. Ingegneria chimica
- XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
- XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
- XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
- XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
- XXXVIII. Tecnologie biochimiche
- XXXIX. Cantieristica navale
- XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
- XLI. Ingegneria automobilistica

**STUDIO ASSI**

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)

Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)

Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)

Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)

Fax 0883.485082

– P. Iva 077090 90729

- XLII. Ingegneria motociclistica
- XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
- XLIV. Progettazione di aeromobili
- XLV. Manutenzione di aeromobili
- XLVI. Agricoltura di precisione
- XLVII. Lavorazione degli alimenti
- XLVIII. Conservazione degli alimenti
- XLIX. Produzione bevande
- L. Lavorazione del tabacco
- LI. Scienza e tecnologie alimentari
- LII. Confezione di calzature
- LIII. Filatura
- LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
- LV. Preparazione e filatura della lana
- LVI. Produzione di capi di abbigliamento
- LVII. Produzione di cuoio e pellami
- LVIII. Sartoria
- LIX. Selleria
- LX. Tessitura industriale
- LXI. Ceramica industriale
- LXII. Ebanisteria
- LXIII. Fabbricazione di mobili
- LXIV. Falegnameria (non edile)
- LXV. Lavorazione della gomma
- LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
- LXVII. Lavorazione industriale del vetro
- LXVIII. Produzione della plastica
- LXIX. Produzione e lavorazione della carta
- LXX. Produzione industriale di diamanti
- LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
- LXXII. Estrazione di carbone
- LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
- LXXIV. Estrazione di materie grezze
- LXXV. Ingegneria geotecnica
- LXXVI. Ingegneria mineraria

---

**STUDIO ASSI**

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)

Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)

Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)

Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)

Fax 0883.485082

– P. Iva 077090 90729

---



- LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
- LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
- LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
- LXXX. Progettazione edilizia
- LXXXI. Costruzione di ponti
- LXXXII. Costruzione di strade
- LXXXIII. Edilizia
- LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
- LXXXV. Ingegneria civile
- LXXXVI. Ingegneria edile
- LXXXVII. Ingegneria portuale
- LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

---

**STUDIO ASSI**

Sede: Via Rossini, 20 – 76125 Trani (BT)  
Via Ippolito Rosellini, 10 – 20214 Milano (MI)  
Via Barletta, 29 C/o UNIMPRESA LAZIO – 00192 Roma (RM)  
Tel. 0883.485528 – e.mail: [studiodiconsulenza.assi@gmail.com](mailto:studiodiconsulenza.assi@gmail.com) – [www.studioassi.com](http://www.studioassi.com)  
Fax 0883.485082  
– P. Iva 077090 90729

---